

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2318/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 201 del 27 luglio 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 3 ottobre 1988, 2ª serie speciale)

Alla pagina 62, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

Coefficienti applicabili al Regno Unito

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1. 7. 1988 — 3. 6. 1989	0,383	0,401»

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2319/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 201 del 27 luglio 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 3 ottobre 1988, 2ª serie speciale)

Alla pagina 64, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di «Irish whiskey» Categoria B (1)	ai cereali impiegati nella fabbricazione di «Irish whiskey» Categoria A
1° luglio 1988 — 30 giugno 1989	0,311	0,374»

(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore